



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

AREA:SERVIZI AL CITTADINO  
SETTORE: AFFARI GENERALI  
SERVIZIO: UFFICIO SEGRETERIA  
Telefono: 02.9278.219/Fax 02.9278.235

3 ottobre 2022

Provincia di Milano  
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale  
Via Tizzoni, 2

Telefono  
02.92.781

Fax  
02.92.78.235

C.A.P.  
20063

Codice Fiscale e Partita Iva  
01217430154

Codice ISTAT  
070

Spett.le  
ASSOCIAZIONE AMICI DEL  
TEMPO LIBERO  
P.ZZA MATTEOTTI 20  
20063 - CERNUSCO S/N (MI)


**OGGETTO: Invio copia contratto**

Si trasmette copia del contratto stipulato con questo Comune, in data 03/10/2022 Rep.n°4522, avente per oggetto:

**“GESTIONE STRUTTURA VECCHIA FILANDA”.**

Distinti saluti.


ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Alessandro Bigatti



Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

Entrate  
00036404 0000A5AB W140R001  
00029032 18/09/2022 18:41:18  
4578-00088 C00E6A480D14F6E9  
IDENTIFICATIVO : 01210429081175

0 1 21 042908 117 5



Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

Entrate  
00036404 0000A5AB W140R001  
00029033 18/09/2022 18:41:22  
4578-00088 1D0F10F2EAAG6761  
IDENTIFICATIVO : 01210429081164

0 1 21 042908 116 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

Entrate  
00036404 0000A5AB W140R001  
00029034 18/09/2022 18:41:26  
4578-00088 748F6CECD5321010  
IDENTIFICATIVO : 01210429081153

0 1 21 042908 115 3





Rep. n° 4522 del 03/10/2022

**COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Provincia di Milano**

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI  
ATTREZZATI E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LA EX FILANDA,  
UBICATA IN VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 2, CERNUSCO SUL  
NAVIGLIO DA UTILIZZARE IN FORMA TEMPORANEA PER L'AVVIO DI  
ATTIVITA' RICREATIVE E ANIMATIVE IN FAVORE DELLA  
CITTADINANZA CERNUSCHESE (CUP G94H22000510004).**

**RICHIAMATI**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il Regolamento comunale per l'alienazione e la concessione dei beni immobili e mobili comunali.

**PREMESSO CHE**

Il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

Detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

Quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";



La Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;

La Legge Regionale-Regione Lombardia 14 febbraio 2008, all'art.9 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

Il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

Il D.L. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lett. b), della Legge 06 Giugno 2016, n.106", che ha abrogato la Legge 11.08.1991, n.266, prevede, all'art.56, comma 1, che "le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

La disciplina transitoria contenuta negli articoli da,98 a 104 del Codice, prevede che continuino ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato,



Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine previsto dalla legge dalla data della sua entrata in vigore e che il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore si intenda soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

La Ente di Promozione sociale AMICI DEL TEMPO LIBERO sta attivando un percorso di aggiornamento per l'iscrizione al RUNTS (ex DLGS 117\_2017);

Le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro;

L'apporto dell'Ente incaricato è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;

L'Ente stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane e nel rispetto delle vigenti norme in materia di Volontariato;

L'Ente, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, / opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;

L'Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;

Nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

**Rilevato inoltre che:**

A causa della pandemia da COVID 19, la struttura Filanda e le attività gestite al proprio interno hanno subito una brusca interruzione durata molti mesi, a seguito della quale, il precedente gestore in accordo con il comune, ha interrotto anticipatamente il



Contratto, come definito dalla delibera di giunta Comunale nr. 118 del 03.05.2021 ad oggetto: "RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO STIPULATO DAL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E DAL CONSORZIO C.S.&L. RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "VECCHIA FILANDA" - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE";

La successiva attività temporanea dell'Hub vaccinale, gestita da ASST Melegnano Martesana ai sensi di una specifica Convenzione con il Comune è stata sospesa nel mese di marzo 2022 e la struttura Filanda risulta pertanto tornata in piena disponibilità del Comune di Cernusco sul Naviglio;

L'Amministrazione comunale, nelle more del nuovo percorso di co-programmazione partecipato e della successiva fase di co-progettazione pluriennale delle attività e azioni che verranno realizzate all'interno della struttura Filanda, intende dare immediato, seppur temporaneo avvio di una parte delle attività precedentemente realizzate all'interno della struttura, in particolare alle iniziative ricreative rivolte alla cittadinanza over 65 e a tutte le attività di aggregazione, culturali e ricreative che le Associazioni del territorio, i singoli cittadini nonché la stessa Amministrazione comunale vorranno realizzare nel corso del 2022 e parte del 2023, per un periodo indicativo di 8 mesi;

Con delibera comunale n.123 dell'11 maggio 2022 ad oggetto ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA EX FILANDA, UBICATA IN VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 2, CERNUSCO SUL NAVIGLIO DA UTILIZZARE IN FORMA TEMPORANEA, PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ RICREATIVE E ANIMATIVE IN FAVORE DELLA CITTADINANZA CERNUSCHESE - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE", l'Amministrazione



comunale di Cernusco sul Naviglio ha stabilito di promuovere, un percorso di riapertura straordinaria della struttura Filanda mediante la procedura amministrativa più idonea per la concessione in comodato d'uso gratuito in favore di un Ente di volontariato del territorio, con il quale definire successivamente apposita convenzione ai sensi del DLGS 117\_2017 e del Regolamento comunale per l'alienazione e la concessione dei beni immobili e mobili comunali.

Con DD 798 del 27.06.2022 il Comune ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE OVER 65 PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE FILANDA VIA PIETRO DA CERNUSCO - TRAMITE APPOSITA CONVENZIONE AI SENSI DEL DLGS 117\_2017.

Con DD 1000 del 05/08/2022 il Comune ha concluso l'iter di valutazione delle offerte pervenute e ha aggiudicato la gestione delle attività temporanee presso la Filanda in favore dell'Ente AMICI DEL TEMPO LIBERO, sede legale in P.zza Matteotti n. 20 a Cernusco S/N – CF. 91549870151

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**TRA**

L'Ente AMICI DEL TEMPO LIBERO, sede legale in P.zza Matteotti n. 20 a Cernusco s/N – CF. 91549870151, rappresentato dal presidente sig. Fedele Melzi di seguito nominato GESTORE

**E**



Il Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in via Tizzoni, 2, Cernusco sul Naviglio, C.F. e P.IVA 01217430154, rappresentato della dott.ssa Raffaella Pozzi nata a Milano il 26/07/1972 C.F. PZZRFL72L66F205D, di seguito denominata  
COMUNE

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse**

Quanto in premessa è parte essenziale ed integrante della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 – Oggetto, finalità del contratto**

La presente Convenzione definisce la disciplina inerente la messa a disposizione degli spazi attrezzati dell'ex filanda meglio individuati nell'allegata planimetria, costituiti da salone centrale e da spazi accessori di servizio, da utilizzare quale sede temporanea delle attività ricreative, animative e culturali in favore della popolazione over 65 e di tutte le associazioni e cittadini del territorio che vorranno promuovere iniziative di pubblico interesse e di utilità sociale, in accordo preventivo con l'amministrazione comunale. Al gestore viene altresì destinata la gestione organizzativa degli eventi realizzati nello spazio esterno denominato Parco Trabattoni.

Alla messa disposizione degli spazi si accompagnano a titolo gratuito i seguenti servizi accessori: riscaldamento, consumi, utenze, segnaletica, presidi antincendio a norma di legge, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria se non causati dalla gestione impropria e negligente dell'immobile da parte del gestore;

Il gestore è tenuto a garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Rimangono a carico del gestore le utenze telefoniche, i collegamenti informatici, le pulizie (anche di tutti gli spazi utilizzati per iniziative temporanee da altre realtà o



cittadini) e tutte le prestazioni connesse.

Rimane a carico del Comune la funzione di Coordinamento, attraverso personale del settore servizi sociali ad hoc incaricato, che gestirà l'agenda delle iniziative, registrando e valutando tutte le richieste di utilizzo della sede, di seguito comunicate al Concessionario.

Il gestore dovrà collaborare per l'adeguata realizzazione delle attività promosse da soggetti esterni, mediante servizio di apertura e chiusura della sede, predisposizione degli spazi laddove richiesto, (anche dell'area esterna del parco Trabattoni, ad es: posizionamento e riordino delle sedie), presidio alle iniziative e successiva pulizia al termine dell'utilizzo.

Per l'utilizzo temporaneo della sede da parte di soggetti privati esterni, si farà riferimento al tariffario 2022 dei servizi comunali per l'affitto delle sale e degli spazi pubblici.

Resta inteso che rimane a titolo gratuito l'utilizzo per le iniziative promosse dalle Associazioni del territorio e per le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale.

Il gestore si obbliga a conservare e custodire il bene messo a disposizione con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il concedente nei limiti e nelle forme previste dal codice civile. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall'articolo 1804 del codice civile.

E' responsabilità del gestore l'ottenimento preventivo di tutti i permessi previsti a norma di legge per le azioni ed eventi che verranno gestiti all'interno dell'immobile comunale.

Il gestore si impegna a realizzare all'interno della struttura Filanda esclusivamente le



iniziative oggetto della presente convenzione e a rispettare tutti gli accordi assunti con il Comune.

### **Articolo 3 – Giorni e orari di apertura**

L'orario di apertura della Filanda dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30.

Il gestore dovrà fornire al concedente un calendario dettagliato con le date di apertura dei sabati e delle domeniche e dei festivi.

Il gestore si impegna altresì a garantire le aperture e le chiusure della sede nei giorni e negli orari richiesti da altri soggetti secondo il prospetto che mensilmente i servizi sociali trasmetteranno.

### **Articolo 4 – Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti interessate e avrà una durata di 8 mesi, periodo eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 (tre) mesi e comunque fino alla data di conclusione del percorso di co-programmazione partecipata e di co-progettazione per la futura e rinnovata gestione della struttura Filanda.

### **Articolo 5 – Corrispettivo**

In relazione al notevole interesse pubblico sotteso alla riapertura, seppur temporanea, della struttura Filanda, la messa a disposizione degli spazi è a titolo gratuito, oltre a quanto indicato all'art. 2 della presente Convenzione.

L'assenza di oneri di locazione e utenze dell'immobile, stimata in € 103.769= (inclusa la stima del coordinamento comunale), per il periodo di concessione indicato all'art. 4 è altresì motivata dal servizio pubblico che i volontari dell'Associazione/Ente di Volontariato garantiranno a titolo gratuito per tutta la cittadinanza e per tutte le giornate di apertura della struttura, nel rispetto da quanto regolato dall'art. 25 del



Regolamento comunale per l'alienazione e la concessione dei beni immobili e mobili comunali.

Il gestore, si impegna pertanto a garantire le funzioni sotto riportate:

- un presidio giornaliero attivo e partecipato;
- servizio di apertura e chiusura dell'immobile, delle diverse sale interne e dello spazio Parco Trabattoni quando richiesto;
- pulizie e igienizzazione degli spazi utilizzati;
- allestimento e riordino delle sale (anche con posizionamenti e ritiro delle sedie);
- collaborazione attiva alla realizzazione di iniziative pubbliche di stampo ricreativo e sociale;
- presidio interno delle Associazioni e cittadini che accederanno alla struttura per la realizzazione di eventi concordati con l'Amministrazione comunale;
- garanzia del rispetto delle regole anti covid 19 vigenti.

#### **Articolo 6 – Sicurezza**

Il Gestore, nell'esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e volontari e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In merito alle norme di prevenzione anti Covid Sars 19, il soggetto incaricato si impegna a conoscere e rispettare le misure straordinarie stabilite dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 7 - Assicurazione**

Il gestore è riconosciuto responsabile dei locali messi a disposizione dall'amministrazione concedente, dei relativi impianti e di tutto quanto in essi contenuto a qualsiasi titolo; egli inoltre è direttamente responsabile verso



l'amministrazione concedente e verso terzi per eventuali danni causati a persone o a cose, dipendenti da tutto ciò che ha in custodia.

Il gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente concessione, espressamente solleva l'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'amministrazione concedente, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.

Il gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che l'amministrazione concedente viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati all'amministrazione concedente derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.600.000,00.

L'amministrazione concedente è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente/ volontario del concessionario durante l'esecuzione della gestione.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000 per persona

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'amministrazione concedente prima dell'inizio del servizio.



**Articolo 8 – Rispetto delle norme del Codice di comportamento dei Dipendenti**

**Pubblici**

L'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese svolgono la propria attività per conto dell'Ente. È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento, sopra richiamato.

**Articolo 9 – Registrazione**

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, spese imposte e tasse saranno a carico del concessionario

**Articolo 10 – Trattamento dei dati personali, riservatezza e protezione dati**

I dati personali forniti saranno raccolti presso la sede legale del gestore, per le attività necessarie allo svolgimento della procedura e all'instaurazione del presente rapporto convenzionale. L'interessato ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di chiederne, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/ola cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Il gestore si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza e all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle adeguate misure di sicurezza. Letto, confermato e firmato.



**Per l'Ente di promozione sociale**

**Amici del tempo libero**

**il Legale Rappresentante**

**f.to Fedele Melzi**

**Per il COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Il Responsabile del Settore Servizi Sociali**

**f.to Raffaella Pozzi**